

## ASSEGNI FAMILIARI

### SANZIONE AMMINISTRATIVA

#### Revoca a seguito di dichiarazione da parte del cittadino

- si revoca solo l'importo indebitamente percepito

➡ NO sanzione amministrativa

#### Revoca a seguito di controlli d'ufficio (compresi i controlli a campione)

- si revoca l'intero vantaggio economico

➡ si applica IN ALCUNI CASI la sanzione amministrativa

La sanzione, pur avendo origine da una revoca, è un procedimento diverso dalla revoca.

#### **Non tutte le revoche danno luogo a sanzione**

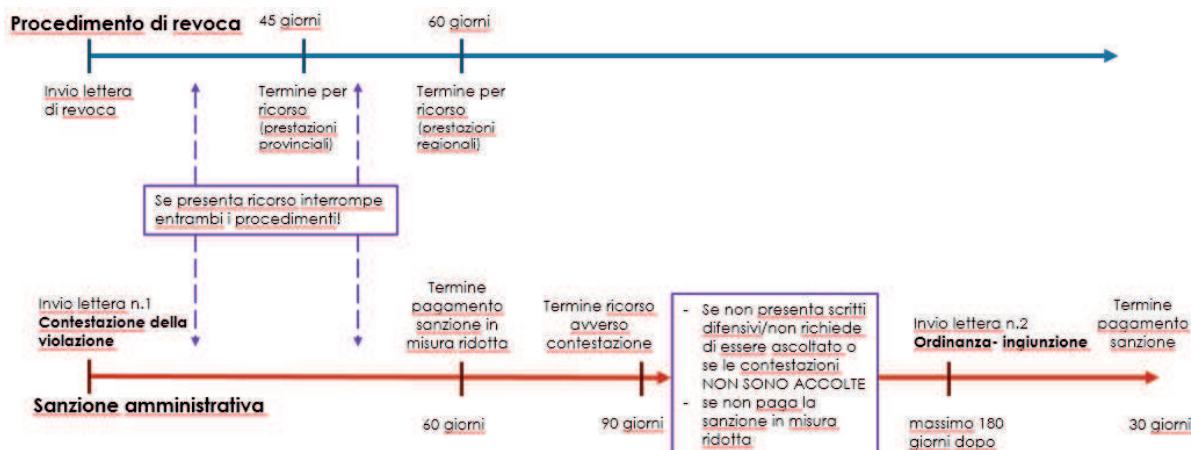
La sanzione si applica **solo** quando, a seguito di controlli d'ufficio, emergono false od omesse dichiarazioni, che hanno portato il cittadino a percepire un importo indebito pari o inferiore a 3.999,96 euro.

Il procedimento si articola nell'invio di due comunicazioni:

- 1. Lettera di contestazione**
- 2. Lettera di Ordinanza-ingiunzione**

La **lettera di contestazione** viene inviata in **contemporanea** con la lettera di revoca e invita il cittadino a pagare una sanzione in misura ridotta.

Se il cittadino non dovesse pagare la sanzione in misura ridotta viene inviata la **lettera di Ordinanza-ingiunzione** con l'importo definitivo della sanzione amministrativa.



## NUOVE NASCITE

- Se il neonato **NON** è stato iscritto sullo stato di famiglia del richiedente con la data di nascita, ma solo in un secondo momento, comunicare tale data all'ASSE.  
È molto importante perché l'erogazione della prestazione decorre dal mese successivo l'iscrizione anagrafica.
- Per ogni nuovo nato va presentata una nuova domanda per **l'assegno provinciale al nucleo familiare**.
- Se è già in corso una domanda di **assegno provinciale per i figli** basta comunicare all'ASSE tramite PEC o mail ordinaria all'indirizzo istituzionale dell'ASSE la nuova nascita e chiedere di aggiornare la domanda in corso.

**ATTENZIONE:** a partire dal 2019 i nuovi nati vengono pagati retroattivamente dal mese successivo alla nascita solamente se la comunicazione avviene **tramite PEC o mail ordinaria all'indirizzo istituzionale dell'ASSE entro 90 giorni dalla data di nascita**. Altrimenti il pagamento per il nuovo nato decorre dal mese successivo alla comunicazione.

## INVALIDO NEL NUCLEO FAMILIARE

- L'assegno provinciale per i figli spetta per figli ed equiparati disabili con un verbale di invalidità pari o superiore al **74%**.
- **NON** sono validi i soli certificati in base alla Legge 104 poiché non riportano la percentuale di invalidità.
- Come data d'invalidità va indicata la data della domanda di visita collegiale per l'accertamento dell'invalidità civile riportata sul verbale e non quella della seduta.
- Mandare all'ASSE il verbale di revisione, soprattutto se la nuova percentuale è inferiore al 74%.

**La persona invalida deve risultare dallo stato di famiglia del richiedente e conviverci.**  
**La permanenza in una struttura non deve superare i 90 giorni all'anno.**

## RESIDENZA

- Chiedere **da quando** il richiedente è iscritto al Comune (la data di rilascio della carta d'identità **NON** è la data effettiva d'iscrizione all'anagrafe).
- Occorre domandare anche se lo stesso si è mai trasferito fuori provincia, anche per brevi periodi, durante i quali l'anagrafe potrebbe averlo cancellato.
- Presentare domanda solamente quando viene soddisfatto il requisito della residenza e non già una, due settimane o giorni prima. Tutte le domande che al momento della presentazione non soddisfano il requisito della residenza devono essere rigettate.

## CITTADINI COMUNITARI CON RAPPORTO DI LAVORO

Si intende il cittadino comunitario di un altro paese dell'Unione Europea **con o senza residenza** che ha **un rapporto di lavoro oppure un'iscrizione nella lista di disoccupazione** nella provincia di Bolzano.

## RICORSI

Il termine per presentare ricorso avverso una reiezione o una revoca è di **45 giorni** a partire dal ricevimento della raccomandata.

Si ricorda che i ricorsi vanno sempre adeguatamente motivati.

## SEPARAZIONE/DIVORZIO

Documenti da richiedere all'utente e da inviare all'ASSE:

- fotocopia sentenza separazione completa
- fotocopia dell'omologa

Informazioni da dare all'utente:

- il/la richiedente ha 6 mesi di tempo entro i quali va regolarizzato lo stato di famiglia (l'ex coniuge non deve più risultare sullo stato di famiglia).
- se lo stato di famiglia non è stato aggiornato entro questo termine, l'ex coniuge verrà nuovamente inserito nelle pratiche di LKG e LFG.

Se l'ex coniuge non dovesse essere più reperibile o non volesse togliersi dallo stato di famiglia del richiedente, quest'ultimo dovrà attivarsi presso l'anagrafe di competenza e chiederne *la cancellazione d'ufficio*. **L'anagrafe rilascerà subito un certificato comprovante la richiesta di cancellazione che andrà inoltrato all'ASSE.**

## ASSEGNO PROVINCIALE AL NUCLEO + (LFG+)

- È un contributo integrativo dell'assegno provinciale al nucleo familiare e quindi può essere richiesto solo dalla persona che ha fatto domanda per questa prestazione, pertanto il documento di identità e la firma sulla domanda devono essere della persona che fa domanda di assegno provinciale al nucleo familiare.
- Questo contributo può essere richiesto solo una volta per figlio.
- I requisiti richiesti (es. età del figlio, non frequenza di asili o strutture simili) devono essere rispettati per tutta la durata del periodo richiesto.
- La domanda deve essere fatta entro 90 giorni dall'ultimo giorno di congedo parentale fruito dal padre.